

III

LE NUOVE FRONTIERE

3.1 Il decreto ingiuntivo europeo

Il procedimento uniforme di ingiunzione europea è uno strumento rapido e poco complesso che permette di spendere un titolo per il recupero di un credito non contestato nei Paesi membri senza controlli intermedi, sia pure garantendo la tutela del contraddittorio. L'ingiunzione di pagamento europea viene riconosciuta ed eseguita automaticamente in tutti gli Stati membri (tranne la Danimarca) senza bisogno di una dichiarazione che ne riconosca l'efficacia esecutiva. La procedura opera in caso di controversie transfrontaliere, ossia cause in cui almeno una delle parti abbia domicilio o residenza in uno degli stati membri dell'Unione Europea diverso da quello del Giudice adito. Essa è finalizzata all'ottenimento di un titolo esecutivo per il recupero di crediti liquidi ed esigibili che può essere speso in tutto il territorio europeo (fatte salve alcune eccezioni, come detto). Come il decreto ingiuntivo cui abitualmente ricorriamo, è una procedura semplice che non richiede contraddittorio, fatta salva la fase di opposizione.

È un istituto cui si può ricorrere alternativamente ad ogni altro disponibile ai sensi della legislazione interna di ogni Stato membro o della legislazione comunitaria. I requisiti in presenza dei quali si può proporre ricorso sono:

- che il credito derivi da una controversia transfrontaliera;
- che il credito vantato attenga alla materia civile e commerciale;
- che il credito non sia contestato;
- che sia di ammontare specifico ed esigibile alla data di presen-

tazione della domanda.

Non si può procedere per il recupero di crediti derivanti da **obbligazioni extracontrattuali**, salvo che:

- abbiano formato oggetto di un accordo fra le parti;
- vi sia stato riconoscimento del debito;
- riguardino debiti liquidi risultanti da proprietà di un bene.

La competenza giurisdizionale è determinata dal Regolamento 1215/2002 (cosiddetto “Bruxelles I bis”) avente ad oggetto “la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”.

La modalità di proposizione è molto semplice ed avviene mediante l’utilizzo di particolari moduli già predisposti per poter essere editati oppure da stampare e compilare.

Altrettanto semplice è la prova del credito: il creditore non è tenuto ad allegare prova scritta del diritto, ma si può limitare a fornire una descrizione delle prove poste a sostegno della domanda, dichiarando nel contempo di “fornire in coscienza e in fede informazioni veritiere” e riconoscendo che “dichiarazioni deliberatamente false potrebbero comportare penalità adeguate in base alla legislazione dello Stato membro d’origine”.

In sostanza, è sufficiente che il creditore enunci le prove attestanti l’esistenza e l’ammontare del credito azionato, senza doverle produrre. Nel caso in cui il debitore sia un consumatore, la documentazione a sostegno della domanda può essere invece depositata. Il Giudice può chiedere al creditore informazioni aggiuntive sul contratto che origina il credito, al fine di scongiurare la presenza di clausole vessatorie.

Il debitore ingiunto gode della medesima facoltà poiché, in caso intenda spiegare opposizione, potrà semplicemente negare, in tutto o in parte, l’esistenza del credito senza necessità di motivare le proprie argomentazioni.

Il ricorso si propone mediante compilazione di una domanda da inserire nel c.d. *Modulo A* e deve contenere i seguenti elementi:

- il Giudice a cui la domanda è presentata, il nome e l’indirizzo

- delle parti ed eventualmente dei loro rappresentanti;
- l'importo del credito, comprensivo di capitale, interessi, eventuali spese e penali;
 - il tasso di interesse, se gli interessi sono dovuti ed il periodo di tempo per cui sono richiesti;
 - le circostanze poste a base dell'azione e del diritto di credito invocato;
 - la descrizione delle prove a sostegno della domanda;
 - i motivi della competenza giurisdizionale;
 - l'indicazione del carattere transfrontaliero della controversia.

Nella domanda, il creditore può chiedere che, in caso di opposizione del convenuto:

- il procedimento sia interrotto;
- il procedimento prosegua in conformità delle norme del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, ove applicabile;
- il procedimento prosegua in conformità di una procedura civile nazionale appropriata.

Il Giudice può chiedere di completare e/o correggere la domanda mediante il *Modulo B* oppure proporre di modificare la domanda usando il *Modulo C* e fissa un termine entro cui il creditore deve provvedere.

A questo punto, il Giudice può **rigettare** la domanda mediante il *Modulo D* o **accogliere** la domanda mediante il *Modulo E*.

L'accoglimento o il rigetto della domanda deve avvenire entro 30 giorni.

I motivi di rigetto della domanda devono ricondursi alla assenza delle condizioni per la proposizione dell'istanza:

- controversia non transfrontaliera;
- giudizio vertente su materia esclusa;
- credito non pecuniario, non liquido o non esigibile;
- incompetenza giurisdizionale;
- mancato rispetto dei requisiti della domanda;
- credito manifestamente infondato;

- domanda incompleta o errata, non completata o non rettificata entro il termine indicato dal Giudice;
- mancata accettazione o omessa risposta della proposta del Giudice formulata in caso di domanda parzialmente ricevibile.

L'eventuale rigetto conclude soltanto il procedimento, ma non produce alcun effetto di giudicato sostanziale. Il creditore potrà quindi riproporre una nuova domanda di decreto ingiuntivo europeo o proporre ricorso monitorio secondo le regole del diritto nazionale o, ancora, agire con un'azione ordinaria. Anche nel caso di ingiunzione europea non è prevista alcuna forma di impugnazione avverso il provvedimento di diniego.

La domanda può anche essere accolta parzialmente: in tal caso, ne viene data informazione al creditore istante, con invito ad accettare o rifiutare la proposta di ingiunzione per l'importo specificato e riconosciuto dal Giudice, entro un termine stabilito dallo stesso magistrato.

Qualora invece il Giudice, a seguito dei controlli sommarî svolti sulla base delle sole informazioni desunte dal modello standard, ritenga fondata la domanda, si avrà la pronuncia del provvedimento di ingiunzione. Quest'ultimo deve essere notificato al debitore ingiunto entro 60 giorni – pena la perdita di efficacia – e la notifica deve avvenire secondo le disposizioni del diritto nazionale dello Stato in cui deve eseguirsi.

Con il provvedimento ingiuntivo il debitore viene invitato a pagare quando dovuto al creditore, informandolo del fatto che l'ingiunzione è stata emessa soltanto sulla base delle informazioni fornite dal ricorrente e non verificate dal Giudice e che acquisirà forza esecutiva, salvo opposizione da proporsi nel termine di 30 giorni dalla notificazione.

La domanda può anche essere accolta parzialmente, nel qual caso ne viene data informazione al creditore istante, con invito ad accettare o rifiutare la proposta di ingiunzione per l'importo specificato e riconosciuto dal Giudice, entro un termine stabilito dallo stesso magistrato.

Come dicevamo, nel caso di accoglimento della domanda, l'ingiunzione di pagamento viene **notificata** al convenuto, il quale può decidere di opporsi.

L'opposizione si propone mediante l'utilizzo di un apposito modulo, il *Modulo F*, entro 30 giorni dalla notifica.

In caso di opposizione, può verificarsi una delle tre opzioni seguenti:

- inizia un procedimento ordinario secondo le regole interne;
- il procedimento prosegue in conformità delle norme del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, ove applicabile;
- il procedimento si estingue.

Se il debitore ingiunto non si oppone, il decreto diviene esecutivo. L'esecutorietà risulta dal *Modulo G*.

Una volta presentata opposizione da parte dell'ingiunto, si apre un ordinario procedimento di cognizione con rinvio alle norme processuali interne, tranne nell'ipotesi in cui, in sede di richiesta di emissione del decreto ingiuntivo europeo, il ricorrente abbia esplicitato la richiesta di estinzione del procedimento in caso di opposizione. In questo caso non si dà avvio ad alcuna causa ordinaria ed il titolo *medio tempore* emesso viene meno. La scelta del creditore in ordine all'estinzione non viene naturalmente comunicata al debitore unitamente alla notificazione dell'ingiunzione.

Qualora, invece, il ricorrente non si sia avvalso della predetta facoltà, l'opposizione comporta il passaggio al procedimento civile ordinario, che è disciplinato dalla legge dello Stato d'origine.

Poiché il Reg. CE n. 1896/2006 non chiarisce quale sia esattamente la procedura da seguire, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite, che si sono pronunciate nel 2019 con le sentenze nn. 2840 e 2831.

I Giudici di legittimità hanno affermato che spetta al Giudice emittente il decreto ingiuntivo europeo, una volta proposta l'opposizione, adottare un provvedimento con cui, dando atto della pendenza del procedimento avanti al proprio ufficio, disponga

che esso prosegua secondo le regole di ordinaria procedura civile, così come imposto dal citato Regolamento.

Tuttavia, ha aggiunto la Suprema Corte, non compete al Giudice l'individuazione delle predette regole, bensì il medesimo deve soltanto assegnare un termine al creditore che abbia interesse a coltivare la domanda monitoria anche dopo l'opposizione, invitandolo a esercitare l'azione secondo quella che sarà suo onere individuare come la "*procedura civile ordinaria di tutela della situazione giuridica soggettiva posta a fondamento dell'IPE*".

In caso di mancata opposizione nel termine di legge, è ancora consentito al debitore mettere in discussione l'ingiunzione tramite la procedura di riesame. Quest'ultima, tuttavia, può essere chiesta solo nelle ipotesi tassativamente indicate dal Regolamento CE n. 1896/2006, ossia:

- quando non vi sia prova del ricevimento della notifica;
- nel caso in cui il debitore non abbia potuto contestare il credito per ragioni di forza maggiore o caso fortuito;
- per manifesta erroneità dell'ingiunzione.

In ogni caso, in assenza di opposizione, il creditore può chiedere l'apposizione al provvedimento monitorio della dichiarazione di esecutività da parte del Giudice emittente; quindi, in analogia a quanto previsto dal nostro art. 656 c.p.c., l'ingiunzione non opposta è idonea ad acquisire la forza propria del giudicato.

Una volta dichiarato esecutivo, il decreto ingiuntivo europeo è riconosciuto ed eseguito negli altri Stati membri senza possibilità che questi si oppongano al suo riconoscimento e senza che sia necessario alcun tipo di *exequatur*.

L'esecuzione è poi disciplinata dalle norme dello Stato ove deve eseguirsi.

Il convenuto può rifiutare l'esecuzione nel solo caso in cui l'ingiunzione di pagamento è incompatibile con una decisione o ingiunzione emessa anteriormente in uno Stato membro o in un paese terzo, se:

- l'ingiunzione o il provvedimento anteriore riguardino una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti;

- l'ingiunzione o il provvedimento anteriore soddisfa le condizioni necessarie per un riconoscimento nello Stato membro d'esecuzione;
- il convenuto non avrebbe avuto la possibilità di far valere l'incompatibilità nel procedimento nello Stato membro d'origine.

L'esecuzione è rifiutata, su istanza del convenuto, anche nel caso e nella misura in cui quest'ultimo abbia versato al ricorrente l'importo previsto nell'ingiunzione di pagamento europea.

Infine, quale ultima forma di tutela del debitore, è previsto – laddove sia stato domandato il riesame – che il Giudice competente dello Stato membro di esecuzione possa limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi oppure subordinare l'esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determina l'importo, oppure sospendere il procedimento di esecuzione in circostanze eccezionali.

3.2 Il decreto ingiuntivo su fattura elettronica

Nel gennaio 2019 è entrato in vigore l'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico, già in vigore dal 2014 per i rapporti con la Pubblica Amministrazione. Come chiarito dalla Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 89757/2018, *“la fattura elettronica è un file in formato XML (n. d.r. eXtensible Markup Language), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati. [...] Nel caso in cui il file della fattura sia firmato elettronicamente, il SdI effettua un controllo sulla validità del certificato di firma. In caso di esito negativo del controllo, il file viene scartato e viene inviata la ricevuta di scarto”*.

Il Sistema di Interscambio (SdI), pertanto, nell'emissione della fattura elettronica, genera documenti informatici che sono autentici e non modificabili. Si tratta di “duplicati informatici” e non di mere “copie informatiche di documenti informatici”.

Il duplicato informatico è perfettamente conforme all'origi-